

PROTOCOLLO N. 1
SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

PARTE PRIMA

MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 1

Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è modificato come segue:

- Il testo dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, dell'articolo 12, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente;
- all'articolo 11, paragrafo 2, dopo il terzo comma è aggiunto un nuovo quarto comma.

"ARTICOLO 3

Conformemente all'articolo 266 del presente trattato, i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio,
- la Repubblica ceca,

- il Regno di Danimarca,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Repubblica di Estonia,
- la Repubblica ellenica,
- il Regno di Spagna,
- la Repubblica francese,
- l'Irlanda,
- la Repubblica italiana,
- la Repubblica di Cipro,
- la Repubblica di Lettonia,
- la Repubblica di Lituania,
- il Granducato del Lussemburgo,
- la Repubblica di Ungheria,
- la Repubblica di Malta,

- il Regno dei Paesi Bassi,
- la Repubblica d'Austria,
- la Repubblica di Polonia,
- la Repubblica portoghese,
- la Repubblica di Slovenia,
- la Repubblica slovacca,
- la Repubblica di Finlandia,
- il Regno di Svezia,
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

"1. Il capitale della Banca è di 163 727 670 000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti ¹:

Germania	26 649 532 500
Francia	26 649 532 500
Italia	26 649 532 500
Regno Unito	26 649 532 500
Spagna	15 989 719 500
Belgio	7 387 065 000
Paesi Bassi	7 387 065 000
Svezia	4 900 585 500
Danimarca	3 740 283 000
Austria	3 666 973 500
Polonia	3 635 030 500
Finlandia	2 106 816 000
Grecia	2 003 725 500
Portogallo	1 291 287 000
Repubblica ceca	1 212 590 000
Ungheria	1 121 583 000
Irlanda	935 070 000
Slovacchia	408 489 500

¹ Le cifre relative ai nuovi Stati membri sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).

Slovenia	379 429 000
Lituania	250 852 000
Lussemburgo	187 015 500
Cipro	180 747 000
Lettonia	156 192 500
Estonia	115 172 000
Malta	73 849 000”

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA

"2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;

- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
- un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione."

QUARTO COMMA DA INSERIRE ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

"Il consiglio di amministrazione coopta sei (6) esperti senza diritto di voto: tre (3) in qualità di membri e tre (3) in qualità di sostituti."

"ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

"2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo (1/3) dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto (18) voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. "

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

"1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile."

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 2

Il Regno di Spagna versa l'importo di 309.686.775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 31/03/2007, 30/09/2007, 31/03/2008, 30/09/2008 e 31/03/2009 ¹.

Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date sopra indicate, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292% delle riserve e provviste.

¹ Tali date si fondano sul presupposto dell'adesione effettiva dei nuovi Stati membri al più tardi due mesi prima del 30/09/2004.

ARTICOLO 3

Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto ¹.

Polonia	181 751 525 euro
Repubblica ceca	60 629 500 euro
Ungheria	56 079 150 euro
Slovacchia	20 424 475 euro
Slovenia	18 971 450 euro
Lituania	12 542 600 euro
Cipro	9 037 350 euro
Lettonia	7 809 625 euro
Estonia	5 758 600 euro
Malta	3 692 450 euro

Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 31/03/2007, 30/09/2007, 31/03/2008, 30/09/2008 e 31/03/2009 ².

¹ Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).

² Tali date si fondano sul presupposto dell'adesione effettiva dei nuovi Stati membri al più tardi due mesi prima del 30/9/2004.

ARTICOLO 4

I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 3, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste ¹:

Polonia	2,4234%
Repubblica ceca	0,8084%
Ungheria	0,7477%
Slovacchia	0,2723%
Slovenia	0,2530%
Lituania	0,1672%
Cipro	0,1205%
Lettonia	0,1041%
Estonia	0,0768%
Malta	0,0492%

¹ Le percentuali sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).

ARTICOLO 5

Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.

ARTICOLO 6

1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori nomina un amministratore per ciascuno dei nuovi Stati membri e i sostituti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dello statuto.
2. Il mandato degli amministratori e dei sostituti così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 2007.
3. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio di amministrazione coopta gli esperti e i loro sostituti.

PROTOCOLLO N. 2
SULLA RISTRUTTURAZIONE
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CEE

1. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:

- il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra¹, sia prorogato fino alla data di adesione,
- si rispettino, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il Protocollo di cui sopra è stato ampliato,
- siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto protocollo, e
- non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo l'adesione.

2. La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato I e in conformità delle condizioni definite nel presente protocollo, sarà completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").

¹ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

3. Solo le società di cui all'allegato I (in appresso denominate "società beneficiarie") hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca.
4. La società beneficiaria non può:
 - a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato I trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
 - b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato I che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5. Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nel presente protocollo.
6. Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 è limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di questo importo Nová Hut' riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel riceve un massimo di 8 155 350 000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 292 000 000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca.

7. La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di 590 000 tonnellate.

La riduzione di capacità sarà misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di capacità.

Il suddetto livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre riduzioni di capacità ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del calendario dell'allegato II.

8. La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali.

9. È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Hut'. In particolare:

- a) lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della Nová Hut' mediante acquisizione dell'intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un termine, insieme all'attribuzione delle responsabilità per l'attuazione;

- b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
- la Nová Hut' dovrà passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al mercato e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore trasparenza dei costi;
 - la società dovrà riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un valore aggiunto più elevato;
 - la Nová Hut' dovrà effettuare gli investimenti necessari per giungere, a breve scadenza, a una migliore qualità dei prodotti finiti;
- c) è attuata una ristrutturazione dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006 saranno raggiunti livelli di produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie interessate, paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'UE;
- d) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dall'adesione, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresì effettuati i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1° novembre 2007, della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ¹.

¹ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

10. È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In particolare:
- a) il laminatoio Duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la società è acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto è subordinata alla chiusura entro tale data;
 - b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
 - un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi, presupposti essenziali di una gestione più efficace,
 - un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un valore aggiunto più elevato,
 - gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica dovrebbero essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in termini di qualità piuttosto che di prezzo;
 - c) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dall'adesione, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa, che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari.

11. È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM).
In particolare:

- a) i laminatoi a caldo nn. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004.
- b) le misure di ristrutturazione dovrebbero focalizzarsi sui seguenti elementi:
 - effettuare gli investimenti necessari per giungere, a breve scadenza, a una migliore qualità dei prodotti finiti;
 - considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità individuate per accrescere la redditività (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).

12. Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

13. La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

14. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente protocollo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente all'adesione, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai punti da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio.

15. La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all'allegato 3.

16. Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima.

17. La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di monitoraggio e in particolare:

- fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle società beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione,
- la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,

- le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente protocollo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni aziendali delle società elencate nell'allegato 1, è redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,
- la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie degli aiuti l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano divulgate.

18. La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche eventualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio.

19. Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al punto 16, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.

20. Qualora dal monitoraggio emerga che:

- a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo non sono state soddisfatte, oppure
- b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo ¹ non sono stati soddisfatti, oppure
- c) durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso all'industria siderurgica e, in particolare, alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,

le disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo non hanno effetto.

La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente protocollo.

¹ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

SOCIETÀ BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO
NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA SIDERURGIA DELLA REPUBBLICA CECA

NOVÁ HUŤ, a. s.

Vratimovská 689

707 02 Ostrava-Kunčice

Czech Republic

VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Ruská 2887/101

706 02 Ostrava - Vítkovice

Czech Republic

VÁLCOVNY PLECHU, a. s.

Křižíkova 1377

Frýdek - Místek

Czech Republic

ALLEGATO 2

CALENDARIO PER I CAMBIAMENTI DI CAPACITÀ (RIDUZIONI E AUMENTI) ¹

Società	Impianto	Cambiamento di capacità (tonnellate annue)	Data di cambiamento della produzione	Data della chiusura permanente
Poldi Hütte	Laminatoi V1-V8	-120 000	01.08.1999	31.05.2000
VPFM	Laminatoi a caldo N. 1 & 2	-70 000	31.12.2004	31.12.2005
Vítkovice Steel	Laminatoio duo	-130 000	30.06.2006	31.12.2006
Nová Huť	Laminatoio per profilati pesanti – HCC	-600 000	31.08.2006	31.12.2006
Nová Huť	Laminatoio per profilati	+330 000	01.01.2007	-
	Cambiamento netto di capacità	-590 000		

¹ Le riduzioni di capacità dovrebbero essere permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 ECSC (GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20).

PARAMETRI DELLA RISTRUTTURAZIONE E MONITORAGGIO

1. Vitalità economica

In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato (10% per imprese siderurgiche non integrate, 13,5% per le acciaierie integrate) ed un rendimento minimo dell'1,5% dei fondi propri entro il 31 dicembre 2006. Questi risultati sono verificati attraverso una valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto al punto 16 del protocollo.

2. Produttività

Entro il 31 dicembre 2006 verrà raggiunta gradualmente una produttività globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Questo risultato è verificato attraverso una valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto al punto 16 del protocollo.

3. Riduzione dei costi

Particolare importanza è attribuita alla riduzione dei costi, quale uno degli elementi chiave della vitalità economica. Detta riduzione sarà pienamente realizzata, in conformità dei piani di impresa delle società beneficiarie.

ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

1. Produzione ed effetti sul mercato

- Produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e tipo di prodotto;
- prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per tipo di prodotto.

2. Investimenti

- Dettagli degli investimenti realizzati;
- data di completamento;
- costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo dei relativi aiuti;
- data dell'eventuale erogazione degli aiuti.

3. Riduzioni della forza lavoro

- Entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro;
- andamento dell'occupazione nelle società beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta).

4. Capacità (per quanto riguarda l'intero settore siderurgico nella Repubblica ceca)

- Data (o data prevista) di cessazione della produzione di capacità, espressa in PMP (laddove per PMP si intende la produzione annuale massima possibile che si può ottenere in condizioni di lavoro normali), da chiudere e loro descrizione;
- data (o data prevista) di smantellamento, quale definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti ¹, dell'impianto interessato e dettagli relativi allo smantellamento;
- data (o data prevista) di introduzione di nuove capacità e relativa descrizione;
- evoluzione della capacità totale della Repubblica ceca di acciaio grezzo e prodotti finiti per categoria.

¹ GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

5. Costi

- Ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione in passato e in futuro, in particolare per quanto riguarda il risparmio sui costi relativi alla manodopera, il consumo di energia, il risparmio sui costi delle materie prime, la riduzione delle attrezzature e dei servizi esterni.

6. Risultati finanziari

- Evoluzione di rapporti finanziari fondamentali selezionati che permettano di verificare che si stanno compiendo progressi in direzione della vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono comprendere la verifica di vitalità economica effettuata dalla Commissione);
- livello degli oneri finanziari;
- dettagli e calendario degli aiuti concessi;
- dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi;
- termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).

7. Privatizzazione

- Prezzo di vendita e gestione delle passività esistenti;
- disponibilità dei proventi di vendita;
- data di vendita;
- situazione finanziaria della società al momento della vendita;
- valore della società/attivo al momento della vendita e metodo di valutazione utilizzato.

8. Creazione di una nuova società o di nuovi impianti incorporando estensioni di capacità

- Identità degli azionisti del settore pubblico e privato;
- fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti;
- termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati;
- struttura amministrativa della nuova società.

PROTOCOLLO N. 3
SULLE ZONE DI SOVRANITÀ
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD A CIPRO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro,

TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso "il trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960,

PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il Governo del Regno Unito e il Governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell'allegata dichiarazione del Governo del Regno Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro,

PRENDENDO ATTO INOLTRE delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato trattato,

PRENDENDO ATTO PARIMENTI dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, nonché del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale,

CONFERMANDO che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo,

RICONOSCENDO pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto comunitario correlato, nonché di prevedere un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

All'articolo 299, paragrafo 6, la lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal seguente:

"b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia e secondo i termini di detto protocollo."

ARTICOLO 2

1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale della Comunità e a tal fine gli atti di politica doganale e di politica commerciale comune di cui nella sezione I dell'allegato del presente protocollo si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate nell'allegato.

2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del presente protocollo con le modifiche riportate nell'allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia.

3. Gli atti elencati nella sezione III dell'allegato del presente protocollo sono modificati come indicato nell'allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato istitutivo.

ARTICOLO 3

Alle zone di sovranità si applicano le seguenti disposizioni del trattato e disposizioni connesse:

- a) Titolo II della parte terza del trattato CE, relativo all'agricoltura e disposizioni adottate su tale base;
- b) misure adottate a norma dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE.

ARTICOLO 4

Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,¹ come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni comunitarie in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del presente protocollo.

¹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

ARTICOLO 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente protocollo, modificare gli articoli da 2 a 5 come pure l'allegato, ovvero applicare altre disposizioni del trattato CE e della normativa comunitaria correlata alle zone di sovranità secondo modalità e condizioni che determinerà. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.

ARTICOLO 7

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente protocollo nelle zone di sovranità. In particolare:

- a) il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure comunitarie specificate nel presente protocollo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità;
- b) all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro;

c) il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura comunitaria applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito.

2. La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi comunitari spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 3 del presente protocollo e rende conto alla Commissione di siffatte spese.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5.

4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente protocollo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione.

ARTICOLO 8

Il regime definito nel presente protocollo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio della Comunità né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo 299 del trattato.

ARTICOLO 9

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale in merito all'attuazione delle disposizioni del presente protocollo.

I riferimenti a direttive e regolamenti fatti nel presente protocollo devono essere interpretati come riferimenti a tali direttive e regolamenti nelle versioni modificate o periodicamente sostituite e ai rispettivi atti di attuazione.

SEZIONE I

1. Nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:

a) FRANCIA

Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella Convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79).

b) CIPRO

I territori delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252)".

2. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
3. Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.
4. Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comune.
5. Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
6. Direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
7. Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali.
8. Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

9. Regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

10. Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

SEZIONE II

1. Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme:

a) all'articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

"In deroga al paragrafo 1, tenuto conto

- delle convenzioni e dei trattati conclusi dal Principato di Monaco e dall'isola di Man rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

– del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro,

il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi."

b) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è modificato aggiungendo un terzo trattino così formulato:

"– delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro".

2. Direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa: all'articolo 2, il paragrafo 4 è modificato aggiungendo un quinto trattino così formulato:

"– delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro.".

SEZIONE III

1. L'articolo 135 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali è modificato aggiungendo una nuova lettera d) così formulata:

"d) il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci ad uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960".

2. La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme, è modificata:

a) inserendo all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g) un quarto trattino così formulato:

"— Le esenzioni di cui al quarto trattino si estendono alle importazioni effettuate dalle forze armate del Regno Unito in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ovvero alla fornitura di beni e servizi a dette forze armate, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.";

b) sostituendo all'articolo 17, paragrafo 3, la lettera b) con la seguente:

"b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e i) e ai sensi dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B e C e dell'articolo 16, paragrafo 2".

3. L'articolo 23, paragrafo 1, primo comma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è modificato aggiungendo un nuovo trattino così formulato:

"– alle forze armate del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense".

SEZIONE IV

1. Nel presente protocollo:

- a) per "frontiere esterne delle zone di sovranità" s'intendono i loro confini marittimi e i loro aeroporti e porti marittimi, ma non le loro frontiere terrestri o marittime con la Repubblica di Cipro;
- b) per "punti di attraversamento" s'intende qualsiasi punto di attraversamento autorizzato dalle competenti autorità del Regno Unito per l'attraversamento delle frontiere esterne.

2. Il Regno Unito permette l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto nei punti di attraversamento.
3. a) Ai cittadini di paesi terzi è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto se:
- i) sono in possesso di un documento di viaggio valido;
 - ii) sono in possesso di un visto valido per la Repubblica di Cipro, allorché necessario;
 - iii) esercitano attività connesse con la difesa o sono familiari di una persona che esercita siffatte attività e
 - iv) non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.
- b) Il Regno Unito può derogare alle suddette condizioni soltanto per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o al fine di assolvere ai suoi obblighi internazionali.
- c) I membri delle forze armate, del personale civile e le relative persone a carico quali definiti all'allegato C del trattato istitutivo, sono esentati dall'obbligo di visto per la Repubblica di Cipro, di cui alla lettera a), punto ii).

4. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. Tali controlli comprendono la verifica dei documenti di viaggio. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo di questo tipo inteso a stabilirne l'identità.
5. Le autorità competenti del Regno Unito si avvalgono di unità mobili per attuare la sorveglianza delle frontiere esterne tra i punti di attraversamento frontalieri e nei punti di attraversamento stessi al di fuori dell'orario normale di apertura. Tale sorveglianza è attuata in modo tale da dissuadere la popolazione dall'eludere i controlli nei punti di attraversamento. Le autorità competenti del Regno Unito impiegano funzionari opportunamente qualificati in numero sufficiente per effettuare i controlli ed attuare la sorveglianza lungo le frontiere esterne delle zone di sovranità.
6. Le autorità del Regno Unito mantengono una stretta e costante cooperazione con le autorità della Repubblica di Cipro ai fini dell'effettiva attuazione dei controlli e della sorveglianza.
7.
 - a) Un richiedente asilo entrato in primo luogo nell'isola di Cipro in provenienza dal territorio esterno alla Comunità europea attraverso una delle zone di sovranità è rinvitato o riammesso nelle zone di sovranità a richiesta dello Stato membro della Comunità europea nel cui territorio il richiedente si trova.
 - b) La Repubblica di Cipro, tenendo presente considerazioni di ordine umanitario, collabora con il Regno Unito al fine di mettere a punto modalità e mezzi pratici per rispettare i diritti e soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo e dei migranti illegali nelle zone di sovranità, in conformità della pertinente normativa relativa all'amministrazione delle zone stesse.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni di diritto comunitario applicabili alle zone di sovranità a norma dell'articolo 3, lettera a) del presente protocollo comprendono

- a) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- b) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di sviluppo rurale nelle zone di sovranità nell'ambito della Sezione Garanzia del FEAOG.

PROTOCOLLO N. 4
SULLA CENTRALE NUCLEARE DI IGNALINA
IN LITUANIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DICHIARANDO la volontà dell'Unione di continuare a fornire ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione da parte della Lituania anche dopo la sua adesione all'Unione europea fino al 2006 e oltre e rilevando che la Lituania, tenendo presente questo segno di solidarietà dell'Unione, si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 entro il 2009,

RICONOSCENDO che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori RMBK da 1500 MW, risalenti ai tempi dell'ex Unione Sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese e che detta disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie della Comunità,

RILEVANDO l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'ulteriore assistenza comunitaria al fine di affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina,

RILEVANDO che la Lituania presterà la debita attenzione alle esigenze delle regioni che risentono maggiormente della chiusura della centrale nucleare di Ignalina nell'utilizzare l'assistenza comunitaria,

DICHIARANDO che sono considerate compatibili con il mercato interno talune misure che saranno sostenute attraverso aiuti pubblici, quali la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina e il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e l'ammodernamento della capacità di produzione convenzionale di energia elettrica necessaria per sostituire i due reattori della centrale nucleare di Ignalina dopo la chiusura,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Riconoscendo la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza comunitaria adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarietà, la Lituania si impegna a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.

ARTICOLO 2

1. Nel periodo 2004-2006, la Comunità fornirà alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (di seguito "il programma Ignalina").

2. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 ².

3. Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.

4. Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.

5. Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.

¹ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

² GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

6. Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
7. L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
8. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie e internazionali:
- per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e
 - per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sono compatibili con il mercato interno quale definito nel trattato CE.
9. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili - a sensi del trattato CE - con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

ARTICOLO 3

1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
2. Il programma Ignalina sarà, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza della attuali prospettive finanziarie.
3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 2 di questo protocollo.
4. Per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.

ARTICOLO 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, la clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'Atto di adesione si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.

PROTOCOLLO N. 5
SUL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE
TRA LA REGIONE DI KALININGRAD
ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONDIDERANDO la particolare situazione della regione di Kaliningrad della Federazione russa nel contesto dell'allargamento dell'Unione,

RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Lituania rispetto all'acquis relativo alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

RILEVANDO, in particolare, che la Lituania applica e attua pienamente l'acquis comunitario concernente l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, nonché l'acquis comunitario relativo al modello uniforme per i visti al più tardi a decorrere dall'adesione,

RICONOSCENDO che il transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa attraverso il territorio dell'UE è una questione concernente l'intera Unione e dovrebbe essere trattata in quanto tale e non deve comportare conseguenze negative per la Lituania,

CONSIDERANDO la decisione che sarà adottata dal Consiglio per eliminare i controlli alle frontiere interne una volta verificato che sono state soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine,

DETERMINATE ad assistere la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione allo spazio Schengen senza frontiere interne quanto prima,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Le norme e gli accordi della Comunità sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento del Consiglio che istituisce un regime di transito agevolato ((FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune, in sé non ritardano né impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

ARTICOLO 2

La Comunità assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima.

La Comunità assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.

ARTICOLO 3

Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altre decisioni concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa saranno adottate soltanto dopo l'adesione della Lituania dal Consiglio, all'unanimità, su proposta della Commissione.

PROTOCOLLO N. 6
SULL'ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE
A MALTA

LE ALTI PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).

Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30 000 lire maltesi per gli appartamenti e 50 000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.

PROTOCOLLO N. 7
SULL'ABORTO A MALTA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

"Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea o dei trattati o atti che modificano o integrano detti trattati incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto."

PROTOCOLLO N. 8
SULLA RISTRUTTURAZIONE
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA POLACCA

1. In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:

- il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra ¹, sia prorogato fino alla data di adesione,
- si rispettino, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il Protocollo di cui sopra è stato ampliato,
- siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto Protocollo, e
- non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica polacca dopo l'adesione.

2. La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 e in linea con le condizioni definite nel presente Protocollo, sarà completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").

¹ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

3. Solo le società di cui all'allegato I (in appresso denominate "società beneficiarie") avranno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.
4. La società beneficiaria non può:
 - a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato I trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
 - b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato I che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5. Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle società beneficiarie dovrà fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rispetterà le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità, definiti nel presente Protocollo. Non sarà concesso alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una società o di singole attività.
6. L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.

Di questo importo totale:

- per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata "la PHS"), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha già ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; riceverà un ulteriore importo non superiore a 3 078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002 se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'Accordo europeo è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003);
- per quanto riguarda le società Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., e Huta Pokój S.A. (in seguito denominate "altre società beneficiarie"), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN. Queste imprese hanno già ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; riceveranno un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182 170 000 PLN nel 2002 e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti 210 210 000 PLN nel 2003).

La Polonia non dovrà concedere alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.

7. La riduzione di capacità netta che la Polonia dovrà conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale comprende riduzioni nette di capacità di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e 716 000 tonnellate annue di laminati a freddo, nonché un aumento massimo di 200 000 tonnellate annue per altri prodotti finiti.

La riduzione della capacità sarà misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non può essere considerata come una riduzione della capacità.

Le riduzioni nette di capacità riportate nell'allegato 2 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacità da raggiungere e il relativo calendario saranno stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della Polonia e dei piani d'impresa specifici nel quadro dell'Accordo europeo, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la vitalità economica delle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2006.

8. Il piano d'impresa per la società beneficiaria PHS sarà realizzato. In particolare:

a) gli sforzi di ristrutturazione si concentreranno sui seguenti fattori:

- riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai prodotti, garantendo un'organizzazione orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite).
- creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la completa realizzazione di sinergie nella fase di consolidamento,

- evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato.
 - miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette.
 - riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella società madre,
 - riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la sovraccapacità per i prodotti semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti con più elevato valore aggiunto.
 - investimenti della PHS al fine di migliorare la qualità dei prodotti finiti; sarà prestata particolare attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per l'attuazione del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006, della produzione di qualità Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia.
- b) la PHS dovrà massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione, aumentando l'efficienza energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di produttività paragonabili ai livelli dell'Unione europea.

- c) sarà attuata una ristrutturazione dell'occupazione; saranno raggiunti entro il 31 dicembre 2006 livelli di produttività comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di produzione dell'industria siderurgica nell'UE, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione indiretta nelle società di servizi interamente possedute.
 - d) Qualsiasi privatizzazione dovrà fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rifletta integralmente il valore commerciale della PHS. Non saranno concessi ulteriori aiuti di Stato nell'ambito della vendita.
9. Il piano d'impresa per le altre società beneficiarie sarà realizzato. In particolare:
- a) per tutte le altre società beneficiarie gli sforzi di ristrutturazione si concentreranno sui seguenti fattori:
 - evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato.
 - miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali società, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette.
 - riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nelle società madri,
 - b) per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie;

- c) per la Huta Buczek, concessione del supporto finanziario necessario da parte di creditori e istituzioni finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una riduzione del costo degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti;
- d) per la Huta Łabędy, attuazione del programma di economie e riduzione del ricorso all'industria estrattiva e mineraria;
- e) per la Huta Pokój, raggiungimento di standard di produttività internazionali nelle società figlie, attuazione del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti proposti nel reparto trasformazione e costruzione;
- f) per la Huta Batory, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni finanziarie sul consolidamento del debito e su prestiti destinati all'investimento. La società deve inoltre assicurare ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione dell'occupazione e con maggiori rendimenti;
- g) per la Huta Andrzej, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo negoziando un accordo tra gli attuali prestatori della società, i creditori a lungo termine, i creditori commerciali e le istituzioni finanziarie. È inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel laminatoio per tubi a caldo ed attuare il programma di riduzione di organico;
- h) per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai progetti della società per laminatoi a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa società deve inoltre raggiungere livelli più elevati di produttività, mediante una ristrutturazione dell'organico e una riduzione dei costi per i servizi esterni.

10. Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

12. La Commissione e il Consiglio seguiranno da vicino la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente protocollo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni delle capacità prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio.

13. Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controlleranno i parametri di ristrutturazione di cui all'allegato 3.

14. Il controllo include una valutazione indipendente che dovrà essere effettuata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Si applicherà il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione e si misurerà la produttività nel contesto della valutazione.

15. La Polonia collaborerà pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:

- la Polonia trasmetterà alla Commissione relazioni semestrali relative alla ristrutturazione delle società beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla fine del periodo di ristrutturazione,

- la prima relazione sarà trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
- le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il controllo del processo di ristrutturazione, degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacità e devono fornire dati finanziari sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se le condizioni e requisiti contenuti nel presente Protocollo sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'allegato IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società di cui all'allegato I sarà inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco, compresi recenti sviluppi macroeconomici,
- la Polonia deve inoltre fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per la valutazione indipendente di cui al paragrafo 14,
- la Polonia deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.

16. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente indipendente con il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi ricerca necessaria e riferire alla Commissione e al Consiglio.

17. Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra discordanze sostanziali dai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della vitalità economica, essa può chiedere alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le misure di ristrutturazione per le società beneficiarie interessate.

18. Qualora i controlli rivelino che:

- a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo non sono state soddisfatte, o che
- b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Polonia può concedere a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo ¹ non sono stati soddisfatti, o che
- c) nel corso del periodo di ristrutturazione la Polonia ha concesso all'industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,

le disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo saranno prive d'effetto.

La Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente Protocollo.

¹ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO
NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE
DEL SETTORE SIDERURGICO IN POLONIA

"Polskie Huty Stali" S.A.

Katowice

Huta Andrzej S.A.

Zawadzkie

Huta Bankowa Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza,

Huta Batory S.A.

Chorzów

Huta Buczek S.A.

Sosnowiec

Huta L.W. Sp. z o.o.

Warszawa,

Huta Łabędy S.A.

Gliwice

Huta Pokój S.A.

Ruda Śląska.

ALLEGATO 2**CALENDARIO PER LE VARIAZIONI DI CAPACITÀ
(RIDUZIONI E AUMENTI) ¹**

Società	Impianto	Variazione minima di capacità (tonnellate annue)	Data di variazione della produzione	Data di chiusura definitiva
PHS	Laminatoio per profilati leggeri e medi, Świętochłowice	-340 000	1997	1997
Łabędy	Laminatoio per profilati medi	-90 000	2000	2000
PHS	Linea di zincatura, Świętochłowice	+100 000	2000	-
PHS	Laminatoio per nastri a caldo, Cracovia	-700 000	31.12.2002	31.03.2005
PHS	Laminatoio per nastri a freddo, Świętochłowice	-36 000	31.12.2002	31.12.2005
L.W.	Laminatoio per nastri stretti a freddo	-30 000	31.12.2002	31.12.2004
Łabędy	Laminatoio per profilati medi	-90 000	30.09.2003	30.09.2003
Łabędy	Laminatoio per larghi piatti	-35 000	31.12.2003	31.12.2003
Bankowa	Laminatoio per profilati medi	-60 000	31.12.2004	31.12.2006
PHS	Laminatoio per vergelle, Sosnowiec	+200 000	01.01.2005	-

¹ Le riduzioni di capacità dovrebbero essere permanenti come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.)

PHS	Linea per lamiere a rivestimento organico, Świętochłowice	+100 000	01.01.2005	-
PHS	Laminatoi per nastri a freddo, Cracovia (laminatoio quarto reversibile & laminatoio a 5 gabbie)	-650 000	31.12.2005	31.12.2006
PHS	Laminatoio a caldo per lamiere, Cracovia	+400 000	01.01.2006	-
	Variazioni nette di capacità	-1 231 000		

PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE E CONTROLLI

1. Vitalità economica

In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato (10% per società siderurgiche non integrate, 13,5 % per le acciaierie integrate) ed un rendimento minimo dell'1,5% dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2006. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto dal paragrafo 14 del Protocollo.

2. Produttività

Una produttività globale fondata su dati consolidati in materia di costi e occupazione, nonché dati sull'occupazione diretta comparabili con quella raggiunta dall'industria siderurgica dell'UE sarà realizzata progressivamente entro il 31 dicembre 2006. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto dal paragrafo 14 del Protocollo.

3. Riduzioni dei costi

Sarà attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della vitalità economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformità dei piani d'impresa delle società beneficiarie. Le riduzioni di costi avranno luogo durante il periodo di ristrutturazione al fine di giungere a livelli di costi comparabili a quelli dell'industria siderurgica dell'UE entro la fine del periodo di ristrutturazione.

ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

1. Produzione ed effetti sul mercato

- produzione mensile e previsioni di produzione per il rimanente periodo di ristrutturazione di: acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,
- prodotti venduti e previsioni sulle vendite per il rimanente periodo di ristrutturazione, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti.

2. Investimenti

- dettaglio degli investimenti realizzati,
- data di completamento,
- costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati.

- data dell'erogazione dell'aiuto, se del caso.
- dettagli sugli investimenti pianificati.

3. Riduzioni della forza lavoro

- entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro
- evoluzione dell'occupazione nelle società beneficiarie (con distinzione tra occupazione diretta e indiretta)
- ripartizione dei costi associati all'occupazione ed ai contratti per servizi esterni.

4. Capacità (con riferimento all'intero settore siderurgico in Polonia)

- data o data prevista di cessazione della produzione di capacità espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,
- data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti¹ degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento,

¹ GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

- data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacità e loro descrizione,
- evoluzione della capacità totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Polonia.

5. Costi

- ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.

6. Risultati finanziari

- evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono includere il test di vitalità economica messa a punto dalla Commissione),
- livello degli oneri finanziari,
- dettagli e calendario degli aiuti concessi,
- dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi,

- termini e condizioni di eventuali nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte),
- rendiconti finanziari certificati

7. Privatizzazione

- procedure utilizzate per la privatizzazione,
- prezzo di vendita, condizioni applicabili e gestione delle passività esistenti,
- disponibilità dei proventi di vendita,
- data di vendita,
- situazione finanziaria della società al momento della vendita.
- valore della società/attività al momento della vendita e metodo utilizzato per la valutazione.

8. Creazione di una nuova società o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacità
- identità degli azionisti del settore pubblico e privato,
 - fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti,
 - termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati,
 - struttura amministrativa della nuova società.
9. Eventuali ulteriori informazioni considerate necessarie ai fini della valutazione indipendente prevista dal paragrafo 14 del Protocollo.

PROTOCOLLO N. 9
RELATIVO ALL'UNITÀ 1 E ALL'UNITÀ 2
DELLA CENTRALE NUCLEARE DI BOHUNICE V1 IN SLOVACCHIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

PRENDENDO ATTO dell'impegno della Slovacchia di chiudere entro il 2006 e il 2008 rispettivamente l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e dichiarando la volontà dell'Unione di continuare a fornire aiuti finanziari fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia,

RILEVANDO l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'assistenza comunitaria continua,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Slovacchia si impegna a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.

ARTICOLO 2

1. Nel periodo 2004-2006, la Comunità fornirà alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unità 1 e dell'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito "l'assistenza").
2. L'assistenza sarà decisa e attuata - anche dopo l'adesione della Slovacchia all'Unione - conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale ¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 ².
3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonterà a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
4. L'assistenza o parti di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

¹ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

² GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

ARTICOLO 3

L'Unione europea riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'UE in questo settore.

PROTOCOLLO N. 10
SU CIPRO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RIBADENDO il loro impegno a raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il loro fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario Generale delle Nazioni Unite,

CONSIDERANDO che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta,

CONSIDERANDO che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo,

CONSIDERANDO che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro tale sospensione sarà revocata,

CONSIDERANDO che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato e entrambe le zone in cui il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro,

DESIDERANDO che l'adesione di Cipro all'Unione europea sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili,

CONSIDERANDO pertanto che nulla nel presente protocollo osta all'adozione di misure finalizzate a tale scopo,

CONSIDERANDO che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in nessuna altra parte della Repubblica di Cipro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. L'applicazione dell'acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 1 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.
2. I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone di cui all'articolo 1 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis ai sensi dell'articolo 1.

ARTICOLO 3

1. Nulla nel presente protocollo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 1.
2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.

ARTICOLO 4

Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota.